CAMERA DEI DEPUTATI N. 2299-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANCELLERI, VILLAROSA, CASTELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BE-NEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CA-RIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LORE-FICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione

Presentata l'11 aprile 2014

(Relatore per la maggioranza: **PELILLO**)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 3 luglio 2014, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 2299. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2299;

premesso che:

la proposta di legge in esame prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1° gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate;

per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura;

la disposizione illustrata, peraltro, si riferisce al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma in esame sembra introdurre, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti sono assimilati al tasso usurario, anche gli importi riguardanti interessi di mora, sanzioni e aggio;

ritenuto che:

la riscossione dei tributi è un elemento essenziale per la tenuta dei conti pubblici e deve seguire la titolarità della gestione dei tributi, nel rispetto del principio secondo il quale chi li impone deve riscuoterli, anche per evitare che si crei un'area di irresponsabilità in questo rilevante settore dell'amministrazione pubblica;

la riscossione, inoltre, deve tenere conto della congiuntura economica ed usare strumenti congrui e proporzionali;

l'attività di Equitalia ha dimostrato e dimostra gravi limiti giacché si sono utilizzati strumenti normativi ed amministrativi spesso criticabili per loro rigidità ed inadeguatezza rispetto alla situazione dei debitori e, più in generale, dell'economia reale;

da più parti si è sostenuto che le norme di settore e la governance dell'ente dovrebbero essere modificate e che potrebbe essere opportuno riflettere su una riorganizzazione della funzione della riscossione che coinvolga i Comuni (ANCI) e le Regioni, prevedendo norme e percorsi (anche attraverso l'attuazione della delega fiscale) che premino i contribuenti virtuosi, identifichino strumenti di sostegno dei contribuenti in difficoltà, eliminino sanzioni derivanti dalla commissione di meri errori formali e favoriscano la rateizzazione, limitando le azioni forzose;

la proposta di legge all'attenzione della Commissione, per quanto di competenza, non pare cogliere le sopra esposte osservazioni e neppure risolvere le evidenziate criticità; non presenta soluzioni condivisibili, eque ed efficienti,

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2299, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione:

considerato che le ipotesi di revisione della disciplina relativa alle modalità di esercizio delle funzioni di riscossione e agli organismi pubblici operanti nel settore meritano di essere oggetto di un più attento approfondimento;

osservato, in particolare, che la proposta di legge in esame non garantisce che la soppressione della società Equitalia e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate non determinino gravi conseguenze occupazionali per i lavoratori della società soppressa, dal momento che l'articolo 3 della proposta di legge, per il personale impiegato presso la società Equitalia Spa e le società ad essa collegate, prevede esclusivamente una riserva, nell'ambito delle assunzioni presso l'istituenda Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, pari al 50 per cento delle assunzioni complessive,

esprime

PARERE CONTRARIO

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione della società Equitalia Spa).

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia Spa dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
- 2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce, nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
- 3. L'Agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate, che sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 1.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di riscossione).

- 1. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
- 2. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi, da applicare sulla base delle modalità e dei

TESTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

criteri stabiliti ai sensi del comma 3. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.

- 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate e regime transitorio).

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
- 2. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.

3. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua ad operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Disposizioni finali).

- 1. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
- 2. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
- 3. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.



17PDI.0023010